

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BARI



ATTIVITA'AMMINISTRATIVA

***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
E DELLE ALTRE MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI***



INDICE



Capo I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 – Principi e criteri generali
- ART. 3 – Posti disponibili da mettere a concorso
- ART.4 - Tipologie di selezione dall'esterno

Capo II – ACCESSO ALLA SELEZIONE

- ART. 5 - Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego
- ART. 6 - Bando di concorso
- ART. 7 - Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere
- ART.8 - Domanda di partecipazione
- ART. 9 - Ammissione alla selezione
- ART. 10 - Comunicazioni ai candidati

Capo III – COMMISSIONE ESAMINATRICE

- ART. 11 - Composizione
- ART.12 – Funzionamento della Commissione
- ART. 13 - Compenso alla Commissione

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

- ART.14 – Prove d'esame
- ART. 15 –Disposizioni generali sullo svolgimento delle prove d'esame
- ART.16 - Prova preselettiva
- ART.17 – Prova scritta
- ART.18 - Prove pratiche e/o attitudinali
- ART. 19 - Prove orali
- ART.20 – Attribuzione del punteggio delle prove
- ART.21 – Valutazione dei titoli
- ART.22 - Titoli di servizio
- ART.23 - Titoli di studio
- ART.24 – Titoli vari
- ART.25 – Curriculum

CAPO V – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA

- ART.26 - votazione conclusiva e graduatoria
- ART.27 – Assunzione in servizio dei vincitori

Capo VI – ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO

- ART. 28 – Reclutamento mediante ricorso ai Centri per l'Impiego
- ART.29 - Contratti di formazione e lavoro
- ART. 30 - Stabilizzazione di personale precario
- ART.31 – Apprendistato e convenzioni
- ART. 32 - Procedure dei concorsi interni

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

- ART.33- Trasparenza e protezione dati personali
- ART. 34 – Norma finale
- ART.35 - Entrata in vigore

Capo I – PRINCIPI GENERALI



ART. 1 - Oggetto

1. Il presente atto disciplina, nell'esercizio della propria autonoma capacità organizzativa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro (di seguito Consiglio), le modalità di svolgimento dei concorsi e delle procedure selettive preordinate all'accesso agli impieghi nel medesimo Consiglio in conformità al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, ed ai criteri generali stabiliti dal vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi del Consiglio.

ART. 2 – Principi e criteri generali

1. In ossequio all'art. 1, comma 1, del DPR n. 487/1994, l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nell'Amministrazione avviene mediante concorsi pubblici, secondo le modalità definite nel presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli art. 35, 35-ter e 35-quater del D.Lgs. 165/2001.
2. Le modalità di accesso all'impiego disciplinate dal presente Regolamento (di seguito indicate con "selezioni") si svolgono secondo modalità improntate alla massima partecipazione, all'efficacia nel soddisfare i fabbisogni del Consiglio per individuare le competenze più qualificate in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire, alla imparzialità e trasparenza, all'efficienza, alla economicità, alla celerità e semplificazione amministrativa. Nella formulazione ed attuazione del presente Regolamento è perseguito l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini.
3. Le selezioni sono indette sulla base del Piano Triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sezione Organizzazione e Capitale Umano, nel rispetto delle condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa.
4. Le selezioni possono destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti nei limiti stabiliti dalla legge.
5. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, il Consiglio procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
6. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
7. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, il Consiglio assume con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e può stipulare contratti di lavoro flessibile, tra cui il tempo determinato, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 3 – Posti disponibili da mettere a concorso

1. I concorsi sono indetti con atto del Consiglio Nazionale che ne informa gli organi competenti territorialmente ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
2. Si considerano posti disponibili quelli deliberati per l'avvio delle procedure di reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Non sono considerati disponibili i posti vacanti che devono essere ricoperti con chiamata numerica per la copertura di carenze di appartenenti alle categorie protette o che siano destinati ad essere ricoperti mediante la mobilità da Ente a Ente secondo le disposizioni stabilite in materia.
Non sono, altresì, considerati disponibili i posti occorrenti per assicurare il recupero attivo dei dipendenti che siano stati riconosciuti fisicamente o permanentemente inidonei alle mansioni proprie del posto ricoperto.

ART.4 - Tipologie di selezione dall'esterno

1. Il Consiglio adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:



- per soli esami: vi rientrano le selezioni che prevedono una prova scritta e/o pratico-attitudinale ed una prova orale;
- b. per titoli ed esami. Tale tipologia di selezione può prevedere:
- una fase di valutazione dei titoli richiesti ai fini dell'ammissione alla successiva fase di concorso. In questo caso deve trattarsi di titoli legalmente riconosciuti;
 - una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale. In questo caso possono essere valutati, oltre ai titoli legalmente riconosciuti, anche l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.
- c. corso-concorso. Per tale tipologia sono richiesti i requisiti di partecipazione e sono osservate le medesime regole stabilite per altre procedure selettive, ivi comprese quelle in materia di riserva di posti al personale interno. Il bando nella procedura di corso-concorso può:
- prevedere una o più prove selettive dirette ad individuare i candidati da ammettere al corso ed una o più prove finali;
 - stabilire lo svolgimento durante il corso di prove di idoneità intermedie o di altri momenti di verifica ritenuti idonei, anche affidandone la responsabilità ai docenti dei singoli moduli formativi.
2. La copertura dei posti la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in profili e qualifiche funzionali inferiori avviene per concorso interno. Per l'accesso al concorso interno il personale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme contrattuali vigenti.

Capo II – ACCESSO ALLA SELEZIONE

ART. 5 - Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego

1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali.
 - a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b. maggiore età;
 - c. godimento dei diritti civili e politici;
 - d. idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
 - e. possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
4. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
5. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante



la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

7. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

ART. 6 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso indica la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui al precedente Art.4 e contiene i seguenti elementi:
 - a. il termine di presentazione della domanda (che non può essere inferiore a 10 e superiore a 30 giorni) dalla pubblicazione del bando sul Portale www.InPA.gov.it di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le modalità di presentazione della stessa mediante la compilazione del format di candidatura attraverso il medesimo Portale, seguendo le modalità dallo stesso indicate;
 - b. i requisiti generali richiesti per l'assunzione ed i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - c. il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le materie e competenze oggetto di verifica - ivi incluse le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali, e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile), le modalità per la loro definizione ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità.
 - d. l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali;
 - e. il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati tramite il portale www.InPA.gov.it ed in apposita sezione del sito web dell'Ente;
 - f. i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
 - g. il numero e le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti per gli Enti Pubblici non Economici, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
 - h. il numero e le percentuali dei posti riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva qualora la stessa risulti già rispettata dal Consiglio;
 - i. le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
 - j. le modalità attraverso le quali i disabili possono comunicare all'Ente l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (cfr. art. 16, legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (cfr. art. 20, legge n. 104/1992);
 - k. il numero dei posti messi a concorso, l'area ed il profilo professionale eventuale, nonché la sede di assegnazione;
 - l. le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da



parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche l'Ente può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento; la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;

le percentuali di personale in servizio nell'Ente appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- o. l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120;
 - p. l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
 - q. l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - r. ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.
 - s. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it, oltre che all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale del Consiglio. La pubblicazione delle procedure di reclutamento sul sito istituzionale dell'Ente e sul Portale unico del reclutamento esonera dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, è possibile procedere:
- a. alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
 - b. alla rettifica o all'integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
 - c. alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva. Sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di partecipazione, ove prevista.
3. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dal Consiglio, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, come indicato nel bando stesso.
4. Il bando deve prevedere, inoltre, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
5. Il bando di concorso tiene conto delle linee guida definite dal Dipartimento Funzione Pubblica e dalle altre competenti autorità in materia di selezioni pubbliche, condizioni sanitarie e di sicurezza.

ART. 7 - Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

- 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b. riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;



- c. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e. maggior numero di figli a carico;
- f. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m. appartenenza al genere meno rappresentato nel Consiglio in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
- n. minore età anagrafica.

ART 8 - Domanda di partecipazione

1. Gli interessati possono partecipare alla selezione esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 35-ter, D. Lgs. n. 165/2001, e dall'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, secondo le procedure di accesso al portale www.InPA.gov.it.
2. In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dall'Ente, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
3. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale InPA e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
4. Nel modulo di presentazione della domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, negli appositi spazi, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura.
5. Tutta la documentazione eventualmente occorrente a supporto delle dichiarazioni rese, deve essere caricata sul Portale al momento della compilazione della domanda e prima del suo inoltro.
6. La domanda di dipendenti interni del Consiglio, partecipanti alla riserva dei posti eventualmente prevista nel bando di concorso pubblico, dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
 - b) il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;



il titolo di studio, specificando in quale data e presso quale Istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio del quale il concorrente sia in possesso;

- d) la figura professionale di appartenenza;
- e) il possesso dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso.

ART. 9 - Ammissione alla selezione

1. Il Consiglio, per il tramite del proprio Ufficio Personale, istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine prescritto, esaminando le dichiarazioni e la documentazione presentata e la corrispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso, entro 30 (trenta) giorni. Per i concorsi ai quali prende parte un numero molto elevato di concorrenti il Presidente del Consiglio, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio competente, può elevare il tempo a disposizione per l'istruttoria a 50 (cinquanta) giorni.
2. Al termine dell'istruttoria, l'Ufficio personale predispone gli elenchi dei candidati ammessi o esclusi dal concorso, con la motivazione dell'esclusione, e li sottopone alla decisione del Consiglio nella prima riunione utile.
3. Il Consiglio provvede a comunicare l'esclusione con lettera con avviso di ritorno ai candidati interessati, specificandone il motivo.
4. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:
 - a. il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
 - b. la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
 - c. la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste nel presente Regolamento.
5. Nel caso di vizi sanabili della domanda di partecipazione è disposta l'ammissione con riserva dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la medesima domanda nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'invito alla regolarizzazione, inviato tramite pec dal Consiglio;
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato.
7. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, il Consiglio verifica la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura. Il Consiglio si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati ammessi e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
8. La pubblicazione sul Portale InPA del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

ART.10 - Comunicazioni ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e il loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale del Consiglio, in apposita sezione indicata nel bando.
2. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove così come già indicate nel bando sono comunicate sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Consiglio, entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse.
3. La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prenderne visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il candidato risultato assente alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è considerato rinunciatario ed è escluso dal concorso.



5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il candidato che, per qualsiasi motivo non si presenti in ritardo rispetto all'orario di convocazione alle prove non è ammesso, se la Commissione ha già concluso la verifica dei presenti.
6. Nel caso di prove programmate in più giornate, il concorrente impedito a parteciparvi per gravi e comprovati motivi può, prima del giorno prestabilito per la sua convocazione, far pervenire al presidente della Commissione istanza documentata per essere ammesso a sostenere la prova in altra data, comunque, da sostenersi entro il termine ultimo programmato per il completamento di tali prove.
7. La Commissione decide, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sull'istanza di rinvio e, nel darne comunicazione al concorrente, fissa, nel caso di accoglimento dell'istanza, una nuova data per l'effettuazione della prova. Se il concorrente non si presenta per sostenere la prova, è escluso dal concorso.
8. Sul Portale e sul proprio sito istituzionale il Consiglio pubblica uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire allo stesso Consiglio la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, indicati nella domanda, se non ne è già stata richiesta l'allegazione alla medesima domanda in termini perentori. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
9. Nel caso di istanza per accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, c. 1, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e all'art. 5, c. 5, D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sono assolti dall'Ente mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale InPA.

Capo III – COMMISSIONE ESAMINATRICE

ART. 11 - Composizione

1. La Commissione Esaminatrice è nominata dal Consiglio, il quale ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, è composta da un minimo di tre componenti ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti ed ha, di regola, la seguente composizione:
 - a. Direttore o Dirigente dell'Ente o Dirigente di altra Pubblica Amministrazione;
 - b. Due tecnici esperti nelle discipline attinenti alle materie delle prove d'esame previste per il concorso, scelti tra i funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o docenti o esperti esterni alle medesime.
2. Nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001.
3. Possono essere nominati componenti supplenti; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
4. Non possono far parte della Commissione i Componenti l'Organo di direzione politica del Consiglio, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.
5. Non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, persone legate fra loro o con alcuno dei candidati, da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, o che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura Civile. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la Commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti.
6. I Componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogato, salvo conferma del Consiglio per il solo caso della risoluzione del rapporto d'impiego.
7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso ad eccezione dei casi di morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della Commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della Commissione impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato dal Consiglio Nazionale senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da



- del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dare atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvederà alla sua surroga con provvedimento motivato.
8. I componenti della Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall'Organo dell'Amministrazione di tenere lezioni sulle materie previste nei bandi di concorso nell'ambito di eventuali corsi-concorsi.
9. La composizione della Commissione può essere integrata da esperti:
- nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale (figura sempre presente nelle selezioni per incarichi dirigenziali/di EQ);
 - in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale;
 - in lingua straniera;
10. I componenti della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio è stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
11. Ai lavori della commissione partecipa un segretario verbalizzante, individuato fra i dipendenti del Consiglio con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In caso di temporanea assenza del segretario i relativi compiti sono svolti da uno dei componenti della commissione scelto dal presidente.
12. I dipendenti nominati componenti della commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
13. I componenti della commissione esaminatrice, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte.
14. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza del componente dalla funzione. Il presidente della commissione segnala tempestivamente la circostanza all'Ufficio Personale, che provvede quanto prima alla sostituzione del componente informandone gli altri membri, facendo ricorso, ove già nominati, ai componenti supplenti. Nello stesso modo è provveduto nel caso di sopraggiunta incompatibilità o di cessazione dall'incarico del commissario per qualsiasi ragione.

ART.12 – Funzionamento della Commissione

- La commissione esaminatrice svolge i propri lavori, di regola, in presenza. Tuttavia, la commissione può disporre di svolgere i detti lavori o parte delle attività di competenza, anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell'intera procedura.
- Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali. La programmazione deve tener conto della seguente successione di attività:
 - verifica della regolarità della propria costituzione;
 - presa visione dell'elenco dei concorrenti, esame di eventuali istanze di riacquiescenza e sottoscrizione ai sensi dell'art.51 del c.p.c., da parte di tutti i componenti ivi compreso il segretario, di apposita dichiarazione, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità;
 - esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente atto, pubblicità e diffusione del bando;
 - determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove;
 - definizione del calendario delle prove d'esame;
 - esecuzione dell'eventuale prova preselettiva;
 - valutazione della prova preselettiva, anche con l'ausilio di supporti informatici e/o con l'assistenza del servizio di supporto esterno;
 - esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;
 - valutazione degli elaborati delle suddette prove con assegnazione del relativo punteggio, ai fini dell'ammissione alla prova orale;
 - nelle selezioni per cui è prevista la valutazione dei titoli, esame delle istanze di partecipazione alla selezione dei concorrenti che hanno sostenuto con esito positivo la prova scritta e/o pratica, ai fini della valutazione dei titoli, con attribuzione del relativo punteggio;



- k. svolgimento della prova orale, con assegnazione del relativo punteggio;
 - l. redazione della graduatoria di merito, in cui sono inseriti i candidati che hanno esito positivo la prova orale, con attribuzione del punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi della prova scritta, dei titoli e della prova orale;
 - m. trasmissione degli atti della selezione al Consiglio.
3. La commissione nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nelle selezioni per titoli ed esami, nella stessa riunione la commissione, in conformità a quanto indicato dal bando di concorso, stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
 4. Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche e delle lingue straniere, la commissione può essere integrata con membri aggiunti esperti in dette materie, come da art.11. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione di dette materie si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.
 5. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso secondo le modalità di comunicazione definite nel presente Regolamento.
 6. Per le attività valutative e decisorie la commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.
 7. La commissione delibera a maggioranza dei componenti, salvo che per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame: ogni commissario dispone di tutto il punteggio previsto; il punteggio da assegnare ad ogni prova è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario.
 8. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
 9. Il segretario della Commissione ha funzioni certificatrici. Redige sotto la sua responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso ma non partecipa con il proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della Commissione. Il Segretario deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla Commissione. In caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assume le funzioni il Componente indicato dal Presidente. Qualora l'impedimento di protragga per più di due sedute, il Presidente ne chiede la sostituzione.
 10. La commissione esaminatrice, a conclusione delle attività di competenza, trasmette al Consiglio gli atti da approvare.

ART. 13 - Compenso alla Commissione

1. I compensi per i componenti delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi, sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 3, c. 13, della legge 19 giugno 2019 n. 56 (D.P.C.M. 24 aprile 2020, in G.U. 10 settembre 2020 n.225).

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

ART.14 – PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame si distinguono in:
 - a. Prova preselettiva (eventuale)
 - b. prova scritta e/o prova pratica- attitudinale;
 - c. prova orale.
2. La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento sono indicate dal bando di concorso. Nel medesimo bando può essere inserita la previsione dello svolgimento della prova preselettiva, nelle ipotesi in cui sia presentato un numero di istanze superiore a quelle individuate quale limite, secondo le disposizioni dell'art.16 del presente Regolamento.
3. Tutte le selezioni per l'assunzione del personale non dirigenziale prevedono:
 - a. l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
 - b. il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione che devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando



con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi.

- c. L'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.
4. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, c. 1, legge n. 68/1999.
5. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
6. Per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, sono valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso l'amministrazione che bandisce il concorso, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per "profili specializzati" si intendono i seguenti: (es. Operatore tecnico specializzato - Area Operatori Esperti...). La qualificazione della specializzazione del profilo viene definita in sede di bando.
7. Nelle selezioni per l'accesso alla dirigenza, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle altre materie disciplinate dal D.P.R. n. 487/1994, sono valutate le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
8. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Consiglio.
9. Il Consiglio pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascuna selezione svolta.
10. L'identità di ogni candidato è accertata preliminarmente all'inizio di ciascuna prova dalla commissione. A tal fine ciascun candidato è tenuto a presentarsi con idoneo documento di identità.
11. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, l'Ente prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4-bis, D.L. n. 80/2021, conv. dalla legge n. 113/2021. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dall'interessato e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
12. Il Consiglio assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche l'Ente può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento.
13. Al termine di ogni seduta di prova scritta e pratico-attitudinale, la commissione giudicatrice valuta gli elaborati e forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno, che ne riceve comunicazione con le modalità di cui al precedente art.10. L'elenco è pubblicato contestualmente sul sito dell'Ente.
14. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, c. 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.



ART. 15 – Disposizioni generali sullo svolgimento delle prove d'esame

1. Il Consiglio, per il tramite del proprio Ufficio Personale:
 - a. individua un ambiente idoneo allo svolgimento delle prove;
 - b. predispone il servizio di accoglienza e identificazione dei candidati;
 - c. assicura la disponibilità del materiale occorrente all'identificazione dei candidati e allo svolgimento delle prove;
 - d. dispone il supporto esterno per l'elaborazione dei risultati nel caso di utilizzo di strumentazione informatica per l'espletamento delle prove;
 - e. designa gli addetti all'identificazione e alla vigilanza, che opereranno sotto la supervisione della Commissione;
 - f. con riferimento alla prova preselettiva e alla prova scritta, predefinisce adeguate misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità ed al contempo riservatezza, fino alla attribuzione dei punteggi, degli elaborati di ciascun candidato. Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere comunque effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.
2. L'esito di ogni prova è comunicato ai candidati nelle modalità definite dall'art.10 del presente Regolamento.

ART.16 - Prova preselettiva

1. Per assicurare alla selezione celerità di espletamento, il Consiglio può ricorrere, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore ad un numero definito di volta in volta nel bando, a forme di preselezione, anche attraverso l'ausilio di sistemi automatizzati nella fase della correzione, con il supporto di aziende specializzate nel settore.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di una serie di domande a risposta multipla predeterminata da fornire in un tempo prefissato. Le domande sono inerenti alle materie d'esame e al profilo professionale oggetto del concorso. Nel questionario sottoposto ai candidati sono comprese anche domande di carattere psicoattitudinale, al fine di accertare le capacità di ragionamento dei candidati.
3. La preselezione è superata dai candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio entro il numero massimo di unità stabilite dal bando, nonché i pari merito dell'ultima posizione utile.
4. Il punteggio totalizzato nella preselezione non influisce in alcun modo sulla graduatoria di merito finale della selezione.
5. L'esito della prova preselettiva è comunicata ai candidati secondo le indicazioni dell'art.11 del presente Regolamento.

ART.17 – Prova scritta

1. In ossequio alle disposizioni del bando di concorso, relativamente alla prova scritta, la Commissione esaminatrice dispone la modalità di svolgimento della prova in una delle seguenti modalità
 - a. somministrazione ai candidati di un questionario contenente domande a risposta multipla e/o domande a risposta aperta, sulle materie d'esame;
 - b. stesura di un elaborato sulle materie d'esame;
2. La commissione predispone 3 (tre) tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitali e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di 3 (tre) candidati, alla presenza di tutti i concorrenti. I nominativi e gli estremi dei documenti di identificazione dei candidati che hanno effettuato il sorteggio sono riportati nel verbale redatto dalla Commissione esaminatrice.
3. In occasione della prova scritta, si procede tramite sorteggio da parte di 3 (tre) candidati alla presenza di tutti i concorrenti, anche all'estrazione della lettera a partire dalla quale i candidati ammessi alla prova orale saranno suddivisi, a cura della commissione, nelle sessioni d'esame relative alla detta prova. I nominativi e gli estremi dei documenti di identificazione dei candidati che hanno effettuato il sorteggio sono riportati nel verbale redatto dalla Commissione esaminatrice.
4. Nell'orario prestabilito per ciascuna prova, il personale addetto alla vigilanza, designato dal Consiglio, fa collocare i candidati nell'ambiente individuato dal Consiglio medesimo quale sede d'esame, in modo che non possano comunicare fra loro.



Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

Ai candidati è precluso l'utilizzo di materiale di qualsiasi tipo che non sia fornito dalla Commissione per l'espletamento della prova. In particolare, i candidati non possono utilizzare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Può essere ammessa, secondo le prescrizioni del bando di concorso, la consultazione di testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, nonché dizionari. Parimenti, non è ammesso l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili od altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini.

7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime qualora emerga che vi sia stata violazione delle predette disposizioni.
8. La commissione esaminatrice e il personale addetto alla vigilanza assicurano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tal fine, per l'intera durata della prova, devono essere contemporaneamente presenti nella sede d'esame, almeno due componenti della Commissione esaminatrice e due addetti alla vigilanza.
9. Ai sensi dell'art. 3 comma 4bis del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021 e del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 12.11.2021, l'amministrazione assicura ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Il candidato con diagnosi di DSA dovrà fare esplicita richiesta, in domanda, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità. Tale circostanza dovrà essere specificata in domanda e dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione.
10. L'adozione delle misure agevolative sopra elencate sarà determinata dalla Commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio, sulla scorta della documentazione probatoria esibita dall'interessato e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente articolo.
11. La prova si intende superata al conseguimento del punteggio minimo come definito dal successivo art.20.
12. L'esito della prova è comunicato ai candidati secondo le indicazioni dell'art.10 del presente Regolamento.

ART.18 - Prove pratiche e/o attitudinali

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità, delle abilità e/o delle attitudini possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai profili interessati dalla selezione.
2. In ossequio alle disposizioni del bando di concorso, la Commissione esaminatrice definisce il contenuto della prova, in una delle modalità di seguito indicate:
 - a. attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici;
 - b. utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di apparecchiature tecnologiche e materiali inerenti alle mansioni proprie del profilo interessato;
 - c. realizzazione, integrazione o modifica di opere e/o manufatti;
 - d. simulazione di situazioni tipiche nell'ambito delle mansioni proprie del profilo interessato, nelle quali il candidato è chiamato a svolgere interventi operativi;
 - e. accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell'impiego per il ruolo richiesto, intese come competenze trasversali.
3. Le prove di cui alle lett. d) ed e), in alternativa, possono essere richieste nella prova orale, integrandone il contenuto.
4. La commissione esaminatrice predispone le prove, a cui sottoporre tutti i candidati della giornata, prima dell'inizio delle stesse, stabilendo altresì i criteri e le modalità di valutazione.



5. Gli addetti alla vigilanza designati dal Consiglio, sotto la supervisione della Commissione, procedono alla consegna a ciascuno dei candidati presenti nei locali destinati allo svolgimento della prova d'esame del materiale occorrente per lo svolgimento della medesima prova.
6. Sono garantite pari condizioni a tutti i candidati per lo svolgimento della prova pratica, con riferimento ai materiali, macchinari e strumenti da utilizzare, ai tempi ed alle altre condizioni nelle quali viene svolta la medesima prova.
7. Nel caso in cui non sia possibile inserire gli elaborati della prova pratica in un contenitore sigillato, la commissione procede alla loro valutazione al termine di ogni singola prova.
8. La prova si intende superata al conseguimento del punteggio minimo come definito dal successivo art.20.
9. L'esito della prova è comunicato ai candidati secondo le indicazioni dell'art.10 del presente Regolamento.

ART.19 - Prove orali

1. Il calendario delle prove d'esame è definito dalla Commissione secondo l'ordine alfabetico dei candidati, in osservanza di quanto disposto dall'art.18, comma 3 del presente Regolamento. Il detto calendario è portato alla conoscenza dei candidati ammessi a sostenere la prova
2. Le prove orali si svolgono in una sede aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Il bando di concorso può prevedere lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e l'integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
3. La Commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento. Tali quesiti sono proposti, previa estrazione a sorte, a ciascun candidato.
4. I candidati sono ammessi alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla commissione esaminatrice che, di norma, è stabilito mediante sorteggio ovvero in modo casuale durante la prima prova d'esame; contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prima prova è così pubblicato il calendario degli orali formulato in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta.
5. La commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato al suo termine, in riunione riservata non aperta al pubblico. La prova si intende superata al conseguimento del punteggio minimo come definito dal successivo art.20. È facoltà della commissione esaminatrice aggiungere al voto un giudizio.
6. A fini di garantire la massima partecipazione l'Ente può disporre, indicandolo nel bando di concorso, che la prova orale possa svolgersi in videoconferenza, anche su motivata richiesta del candidato, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciascun componente della commissione deve dare atto dell'accertata corrispondenza tra il concorrente ed il soggetto presente in videoconferenza, con dichiarazione riportata in verbale. In caso di difficoltà di riconoscimento la commissione invita il concorrente ad un'ulteriore verifica e, in caso di impossibilità ad effettuare l'identificazione, procede all'esclusione del medesimo concorrente.
7. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, con le modalità di cui all'art. 10.

ART.20 – Attribuzione del punteggio delle prove

1. L'attribuzione del punteggio alle prove è effettuata in 30esimi
2. Il superamento della prova preselettiva è determinato in rispondenza delle disposizioni di cui all'art.16 del presente Regolamento.
3. Il punteggio minimo che determina il superamento della prova è così definito:
 - a. prova scritta: 21/30;
 - b. prova pratica 21/30;
 - c. prova orale: 21/30
4. Il mancato conseguimento del punteggio suddetto in una delle prove è causa di inidoneità del concorrente.



ART.21 – Valutazione dei titoli

1. Nelle selezioni per titoli ed esami, il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Il bando specifica quali titoli sono richiesti ai fini dell'ammissione alla selezione e quali concorrono alla formazione della graduatoria finale. I titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere.
2. La Commissione dispone di 10 (dieci) punti per la valutazione dei titoli.
3. La valutazione dei titoli:
 - a. è collegiale;
 - b. è effettuata con riferimento ai soli titoli attinenti con la posizione funzionale da ricoprire ed è effettuata sulla base del punteggio previsto per le diverse categorie di titoli dal presente atto e da quant'altro ritenuto opportuno dalla Commissione stessa.
 - c. è effettuata dalla Commissione successivamente all'espletamento della prova orale, con riferimento ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo la detta prova e, di norma;
 - d. si conclude entro 30 (trenta) giorni dall'ultima sessione delle prove orali.
4. I titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere;
5. La scelta dei titoli non deve risultare né sproporzionata rispetto ai requisiti richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire né discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio ed altri titoli.
6. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati, maturati e conseguiti entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. L'eventuale esclusione di titoli deve essere motivata.
7. Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione ai titoli è ottenuto quale somma dei punteggi attribuiti ad ogni titolo presentato dal candidato e riportato nell'apposito verbale redatto dalla Commissione medesima.
8. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i titoli sono suddivisi in quattro distinte categorie, delle quali due prioritarie:
 - a. Titoli di servizio = max 5.0 punti
 - b. Titoli di studio = max 3.0 punti
 - c. Titoli vari = max 1.0 punti
 - d. Curriculum = max 1,0 punti

ART.22 - Titoli di servizio

1. Costituiscono oggetto di valutazione, nel limite di attribuzione del punteggio come indicato nel precedente art.21:
2. Il servizio prestato in posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. L'equivalenza dell'inquadramento è rilevata secondo le vigenti tabelle di equiparazione fra comparti della Pubblica Amministrazione.
3. Il lavoro svolto presso datori di lavoro privati, purché la loro attività sia da ritenere comunque riconducibile a quella svolta alle dipendenze degli ordini professionali;
4. Il lavoro svolto in qualità di libero professionista, iscritto al relativo ordine professionale.
5. La valutazione del servizio prestato, come definito nel precedente comma, viene effettuata come di seguito:
 - a. servizio prestato nell'area di attività, nella medesima qualifica del posto messo a concorso o in qualifica superiore: punti uno (1) per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei);
 - b. servizio prestato nella stessa area di attività, nella qualifica immediatamente inferiore: punti zero virgola nove (0,9) per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei);
 - c. servizio prestato nella stessa area di attività, nella qualifica ulteriormente inferiore: punti zero virgola sette (0,7) per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi 6 (sei);
6. I detti punteggi sono ridotti al 50% in caso di attività prestata presso datori di lavoro privati, lì dove ritenuta valutabile dalla Commissione e al 70% in caso di attività prestata quale libera professione.
7. Nel caso di servizi contemporanei, la Commissione valuterà quelli più favorevoli al candidato; il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale.



8. Il servizio viene valutato sino alla data di presentazione dell'istanza di candidatura dell'interessato.

ART.23 - Titoli di studio

1. Costituiscono oggetto di valutazione, nei limiti individuati dal precedente art.21:
 - a. titoli di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione;
 - b. corsi universitari di specializzazione o perfezionamento con attestati finali attestante il superamento;
 - c. dottorati di ricerca, master universitario di secondo livello o titolarità per almeno due anni di contratti di ricerca (li dove non richiesti quali titoli di accesso per specifiche posizioni);
 - d. abilitazioni (li dove non richieste quali titoli di accesso per specifiche posizioni)
2. La valutazione dei titoli di studio, come definiti nel precedente comma, viene effettuata come di seguito
 - a. Titoli di studio superiori a quello previsto per l'accesso, cadauno: attribuzione del punteggio proporzionale alla votazione conseguita, con assegnazione di punti 0 alla votazione minima e punti 2 alla votazione massima. Qualora il candidato sia ammesso al concorso con un titolo di studio superiore, considerato assorbente di quello richiesto dal bando e non presentato o autocertificato precisando il voto riportato, il titolo inferiore si considera acquisito con il punteggio minimo.
 - b. corsi universitari di specializzazione o perfezionamento con attestati finali attestante il superamento: punti 1 cadauno;
 - c. dottorati di ricerca, master universitario di secondo livello o titolarità per almeno due anni di contratti di ricerca (li dove non richiesti quali titoli di accesso per specifiche posizioni): punti 2, cadauno;
 - d. abilitazioni (li dove non richieste quali titoli di accesso per specifiche posizioni), punti 0,50 cadauno.

ART.24 – Titoli vari

1. Costituiscono oggetto di valutazione, nei limiti indicati nel precedente art.21, ulteriori titoli rilevanti ai fini della professionalità dei candidati ma non ricompresi nell'elencazione di cui all'art.23:
 - a. pubblicazioni: valutate se attinenti alla posizione a concorso e pubblicate su riviste scientifiche, con attribuzione codice ISBN o similare: 0,10 in caso di unico autore; 0,10 in caso di più autori.
 - b. certificazioni linguistiche e/o informatiche, punti 0,10 cadauna;
 - c. incarichi professionali conferiti ex art.53 del D. Lgs 165/01: 0,20 cadauno;
 - d. corsi di formazione della durata minima di 15 ore e/o 3 (tre) giorni, con superamento della prova finale: punti 0,05 cadauno;

ART.25 – Curriculum

1. Costituiscono oggetto di valutazione, nei limiti indicati nel precedente art.21, eventuali ulteriori titoli rilevanti ai fini della professionalità dei candidati ma non identificabili con alcuno dei titoli individuati negli articoli da 22 a 24.
2. Nel caso di insignificanza del curriculum professionale, la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.
3. La valutazione è ammessa esclusivamente per l'accesso alle qualifiche della ex carriera direttiva e purché il candidato non abbia già riportato la valutazione massima consentita di 10/30.

CAPO V – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA

ART 26 - Votazione conclusiva e graduatoria

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
2. Nei 15 (quindici) giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, ovvero, se non prevista la loro valutazione, della valutazione dell'ultima prova sostenuta dai candidati, la commissione elabora la graduatoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti del concorso al Consiglio, per gli adempimenti successivi di competenza dell'Ufficio Personale.
3. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, l'Ufficio Personale provvede:



alla verifica della regolarità delle operazioni concorsuali e alla rettifica di eventuali errori materiali. Ove l'Ufficio riscontri la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati;

- b. alla redazione e alla pubblicazione nei modi e nei termini di cui all'art.11, della graduatoria finale, formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

ART.27 – Assunzione in servizio dei vincitori

1. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
2. A seguito dell'approvazione degli atti della selezione e della graduatoria finale, i candidati risultati vincitori sono invitati a:
 - a. presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico;
 - b. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
3. Il Consiglio ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo il vincitore del concorso. Resta salva l'applicazione delle particolari disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi o assimilati ai primi, ai fini dell'assunzione ad impieghi pubblici. La visita di controllo sarà effettuata a mezzo del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto.
4. Se l'accertamento è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza. In ogni caso, l'accertamento sanitario deve essere, a richiesta dell'interessato o del proprio medico di fiducia, congruamente documentato da parte del Servizio Sanitario.
5. Ove il Consiglio non ritenga di accertare direttamente la idoneità fisica del vincitore, potrà richiedere al medesimo un certificato rilasciato dai competenti organi Sanitari comprovante la condizione di idoneità al posto.
6. Tutta la documentazione di cui sopra non è richiesta qualora il concorrente sia già dipendente di ruolo del Consiglio.
7. Con lettera di richiesta dei documenti o con altra successiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata con avviso di ritorno, viene notificata al vincitore la data nella quale verrà stipulato il contratto individuale di lavoro.
8. La data di inizio del rapporto di lavoro è indicata nel contratto di lavoro stesso e decorre dal giorno in cui il dipendente assume effettivo e regolare servizio; le promozioni, invece, hanno effetto dalla data stabilita nella relativa deliberazione.

Capo VI – ALTRE FORME DI RECLUTAMENTO

ART. 28 – Reclutamento mediante ricorso ai Centri per l'Impiego

1. Il Consiglio effettua le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti negli elenchi di collocamento formati ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi dei centri per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in un solo elenco di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.

ART.29 - Contratti di formazione e lavoro

1. Il Consiglio può attivare, secondo le previsioni del piano triennale dei fabbisogni di personale, contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per una durata massima di 24 (ventiquattro)



mesi, non rinnovabili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente disciplina legislativa contrattuale.

2. Per l'individuazione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro sono effettuate procedure selettive pubbliche, secondo la disciplina prevista dal presente Regolamento.
3. Le procedure sono realizzate dal dirigente competente in materia di personale.
4. Il contratto individuale di lavoro può essere trasformato, alla scadenza e in base alla normativa vigente, in contratto a tempo indeterminato. Tale trasformazione avverrà su proposta del dirigente dell'Ufficio a cui il dipendente è stato assegnato, terrà conto del percorso formativo/attività prestata dal lavoratore e avverrà nei limiti del piano triennale dei fabbisogni di personale.
5. In caso di trasformazione, il lavoratore è esonerato dal periodo di prova.
6. L'elaborazione e l'attuazione del progetto rivolto all'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro competono al dirigente competente in materia di personale su proposta del dirigente del Servizio di assegnazione del lavoratore. Il progetto deve comunque indicare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento del trattamento fondamentale del personale interessato, nonché le quote destinate a eventuali trattamenti accessori.

ART.30 – Apprendistato e convenzioni

1. Fino al 31 dicembre 2026, il Consiglio:
 - a. può reclutare giovani laureati individuati su base territoriale, con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - b. può stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, per l'individuazione, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.
2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, in deroga alle vigenti previsioni degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Con appositi avvisi pubblicati sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it) il Consiglio stabilisce i requisiti ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali dei soggetti di cui all'articolo 1.
5. Le procedure selettive di cui al comma 4 sono bandite dal Consiglio sulla base del proprio ambito territoriale.
6. Il Consiglio stipula le convenzioni di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, prioritariamente con le istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all'interno del territorio comunale, provinciale e regionale dell'amministrazione, nonché con le università aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell'ambito territoriale di appartenenza. Le disposizioni di cui al presente comma, nel caso di convenzioni stipulate con università telematiche, si applicano tenuto conto del luogo in cui le medesime hanno sede legale.
7. Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego e prevedono l'espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale.
8. La prova scritta, vertente sulle materie indicate negli avvisi di cui al comma 4, può consistere nella redazione di uno o più elaborati sintetici o in questionari a risposta multipla.
9. La prova orale è volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera.
10. Nell'ambito delle selezioni di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli



eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonché le eventuali esperienze professionali documentate.

11. Il Consiglio individua negli avvisi di cui al comma 4, i titoli valutabili e le materie oggetto delle prove d'esame secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso, valorizzando il merito, mediante l'attribuzione dei punteggi che tengano conto dell'età anagrafica, della regolarità dello svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale al piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero della media ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in numero non inferiore a cinque.
12. Costituiscono criteri di valutazione:
 - a. l'attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione post lauream rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito;
 - b. la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonché la durata delle medesime, ove attinenti;
 - c. le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell'ambito dei percorsi accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell'amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche.
13. Il Consiglio individua i titoli e le esperienze professionali oggetto di valutazione, tenendo in considerazione le caratteristiche della platea dei destinatari.
14. Il Consiglio individua, ai fini della valutazione della media ponderata dei voti, un numero minimo di cinque esami, facenti parte del medesimo percorso di studi, attribuendo un valore incrementale che aumenta, in maniera proporzionale, all'approssimarsi del voto massimo complessivo.
15. Il Consiglio può prevedere un numero massimo di titoli che ciascun candidato può presentare. In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale, ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. Il bando di concorso può prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
17. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è inquadrato nell'area dei Funzionari e della E.Q., a livello retributivo iniziale, del comparto Enti Pubblici non Economici.
18. Il personale assunto del presente articolo, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
19. Ai fini dell'assunzione di cui al comma precedente, la valutazione positiva deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita.

ART. 31 - Procedure dei concorsi interni

1. I concorsi interni seguono la stessa modalità ed i criteri previsti per i concorsi pubblici, ad eccezione:
 - a. della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all'Albo del Consiglio Nazionale e diffusione dello stesso ai diversi settori ed alle organizzazioni sindacali interne, e del termine di scadenza che è ridotto a 15 (quindici) giorni;
 - b. del contenuto della domanda che può essere limitato alle dichiarazioni di cui al precedente art. 9, comma 6.

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.32- Trasparenza e protezione dati personali

1. A termini dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale: i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale; i criteri di

valutazione della commissione esaminatrice; le tracce delle prove; le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, non possono essere diffusi o pubblicati on line dati personali relativi ai candidati se la loro pubblicazione non è resa obbligatoria da disposizioni di legge.

ART. 33 – Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra disciplina sulla selezione pubblica con accesso dall'esterno alle posizioni di lavoro. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effetti dei provvedimenti assunti in esecuzione di precedenti normative in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo Statuto, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti all'organizzazione degli uffici e dei servizi, ai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali nonché alla specifica disciplina del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
3. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.

ART.34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 Dicembre 2025, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio, stabilite con Delibera n°137/2025 del 25 Novembre 2025.



